

LXXXIV^a TORNATA

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra » 2513

« Conversione in legge, del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro-viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole » 2520

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e sottodirezioni di Commissariato militare marittimo;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » 2521

« Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1905, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare » 2522

« Concessione dei passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi » 2523

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli » 2523

« Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913, per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce » pag. 2524

« Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura » 2531

« Convenzione suppletiva 9 novembre 1921 per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova » 2533

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta » 2502

Oratori:

BERTINI, *ministro dell'agricoltura* 2505, 2507, 2509

GRASSI 2503

REBAUDENGO, *relatore* 2503, 2507

ROMANIN JACUR 2506

« Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite o malattie riportate in guerra » 2511

Oratori:

ALBRICCI, *relatore* 2512

DI SCALEA, *ministro della guerra* 2512

TAMASSIA 2512

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione per gli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata ed al corpo della Regia Guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra » 2514

Oratori:

DI SCALEA, *ministro della guerra* . . . 2516, 2517

GRANDI 2515, 2517

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la direzione generale di aeronautica già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra » 2517

Oratori:

DI SCALEBA, *ministro della guerra* 2519

MILLO 2519

(Presentazione di) 2505, 2514

Interrogazioni (Annuncio di) 2535

Relazioni (Presentazione di) 2502, 2511, 2524

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 2535

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e delle terre liberate dal nemico.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385).

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei senatori che dovranno fare lo spoglio delle schede della votazione per la nomina di un

membro della Commissione parlamentare di inchiesta per le spese di guerra.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Badaloni, Mango, Martinez e Giunti.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Thaon di Revel a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

THAON DI REVEL. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Thaon di Revel della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio dei seme-bachi da seta » (N. 336-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta ».

Chiedo al Governo se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, senatore, segretario Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del

seme-bachi da seta con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Purtroppo la bachicoltura in Italia è in decadenza e non basterà certamente questa legge a sollevarne le sorti. È però fuori di dubbio che essa vi potrà contribuire perchè il buon seme è davvero il fondamento primo di ogni allevamento dei bachi da seta e dalla bontà e sanità di esso dipende in gran parte la riuscita più o meno prospera di tutta l'impresa; e perciò di nessun'altra cosa il bachicoltore è così geloso come del confezionamento del seme. L'ideale sarebbe che tutti se lo preparassero da se, ma per ragioni che qui non è il caso di esporre, molti non si possono attenere a questa aurea regola.

Conseguentemente il commercio del seme-bachi è attivissimo. E poichè commercio e frode sono fratello e sorella, da molti anni si invocava una legge che desse sicuro affidamento al compratore del seme. A questo bisogno vivamente sentito soddisfa la presente legge. Essa doveva essere fondata sul tecnicismo, su quel tecnicismo che dovrebbe ispirare tutte le leggi che governano l'agricoltura. E questa volta bisogna confessarlo ad onor del vero il tecnico è stato tenuto nel giusto e dovuto conto. Già il decreto luogotenenziale del Ministero d'agricoltura era *bonum et laudabile* anche da questo punto di vista: alcune modificazioni opportunamente vi introdusse la Camera dei deputati. Altre molto sagge, a mio avviso, ve le introdusse il nostro Ufficio centrale; molto opportuna, è a mio avviso, l'esclusione dal commercio del seme anche, se lievemente infetto di pebrina.

Da parte mia darò voto favorevole al progetto così come ci viene presentato e mi auguro che i miei illustri colleghi facciano altrettanto. (*Approvazioni*).

REBAUDENGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale e mio ringrazio l'onorevole senatore Grassi di avere preso la parola a proposito di questo disegno di legge. Tutti conosciamo e apprezziamo l'alta competenza del senatore Grassi sopra questo argomento: la sua adesione alle

nostre proposte, mentre ci conforta, ci fa sperare il consenso del Senato. L'onorevole Grassi ha ricordato l'importanza della bachicoltura, che in passato fu fonte di guadagni per gli agricoltori e di ricchezza per il nostro paese, ma in questi ultimi tempi è in decadenza. Le statistiche della produzione piovano purtroppo questa decadenza, ma io ritengo si tratti di un fenomeno transitorio, che debba scomparire appena vengano a modificarsi le circostanze di complessa natura, economico-sociale e agraria, che hanno portato a questa situazione. Alludo all'altezza dei salari, all'altezza dei prezzi dei prodotti agrari, per cui va diffondendosi tra i nostri campagnoli un senso di sfiducia e di abbandono per questo classico nostro ramo di produzione agraria; alludo al dilatarsi e all'intensificarsi delle colture industriali, ai cui confronti risulta assai meno redditizio l'allevamento del filugello; e alludo all'influenza dei nuovi patti agrari per cui il contadino abbandonato a se, non più guidato dal proprietario, più non sa trarre dalla bachicoltura tutto il profitto di cui essa sarebbe suscettibile. Ma io ritengo che buona parte di queste condizioni siano passeggerie e che ritorneranno i bei tempi per la nostra bachicoltura, la quale ha il grande merito di dare una proficua occupazione anche alla mano d'opera meno adatta per i lavori campestri più pesanti, di fornire i primi utili dell'annata agraria agli agricoltori, e di procurare la materia prima ad una grande industria italiana, da cui il nostro paese ritrae rilevanti benefici coll'esportazione delle rinomate sete lavorate nei nostri perfezionati opifici.

Come ha rilevato l'onorevole senatore Grassi, questo progetto di legge contribuirà all'auspicato rifiorimento della nostra bachicoltura in quanto esso assicura un seme di qualità pregiata, immune da pebrina, che a sua volta garantisce un prodotto di buona qualità e di copiosa quantità agli agricoltori e ai filandieri; ciò grazie all'esplicita disposizione dell'art. 2 per cui il seme deve essere preparato esclusivamente col sistema cellulare. Ora tutti sanno che se una farfalla infetta può anche dare del seme sano, una farfalla riconosciuta al microscopio sana, non può dare che seme sano.

Era in contrasto con questa prescrizione dell'articolo 2 la disposizione dell'articolo 9, stata soppressa dall'Ufficio Centrale, col quale era

tollerata un' infezione pebrinosa dell' uno per cento, il che importava il riconoscimento del sistema industriale, stato infatti prospettato e regolato dal regolamento. E ciò mi è stato rinfacciato alcune settimane fa dall' eminente direttore generale dell' agricoltura di Francia, con cui ebbi a conferire nella mia qualità di presidente del Consiglio superiore per gli interessi serici per incarico del nostro Governo: a me che sostenevo le ragioni della denuncia della così detta convenzione di Nizza, la quale ammette l' introduzione del seme francese anche non deposto in celle colle relative farfalle, il direttore generale dell' agricoltura francese fece osservare che questo era un trattamento non equo e non amichevole, in quantochè in Italia, sia pure in via eccezionale, era lecito lo smercio di semi preparati col sistema industriale; al che potei rispondere solo col dichiarare che in occasione della prossima conversione del decreto in legge questa licenza sarebbe stata soppressa.

Poichè ho ricordato la convenzione di Nizza, mentre mi compiaccio che, accogliendo il voto del Consiglio per gli interessi serici, il nostro Governo si sia deciso a denunciarla, esprimo a nome dell' Ufficio centrale il desiderio che l' onorevole ministro esplicitamente dichiarasse che, trascorsa la breve proroga stata testè concessa e che approvo, la convenzione, oggetto di tante giuste critiche, non si rinnovi.

Di un altro suo voto il Consiglio superiore per gli interessi serici attende il favorevole accoglimento, quello riflettente la riforma della legge 6 luglio 1912 intesa a darle l' impronta originaria: anche su ciò gradirei una rassicurante parola dell' onorevole ministro. Frattanto, finchè detta legge vige com' è, desidera il mondo setaiolo, ed a ragione, che essa sia osservata con erogazione integrale dei fondi in essa contemplati: a questo riguardo ampia lode devo rivolgere all' onorevole ministro di agricoltura, per avere ottenuto dall' onorevole ministro del tesoro che nel bilancio del prossimo esercizio gli stanziamenti per la parte agraria siano ristabiliti nella cifra fissata dalla legge del 1912. Mi rincresce di non poter rivolgere uguale lode all' onorevole ministro dell' industria: ben 185 mila lire mancano in bilancio a completare gli stanziamenti determinati della legge per la parte industriale; prego l' onorevole ministro

di agricoltura di rendersi interprete presso l' onorevole suo collega dell' industria del desiderio dell' Ufficio centrale che anch' egli riesca ad ottenere dall' onorevole ministro del tesoro il ristabilimento dei fondi stanziati da una legge emanata dopo lunga preparazione. Nessuno più di me è contrario alle inutili spese: qui si tratta di spesa vantaggiosa, votata dopo poderosa inchiesta con legge speciale dal Parlamento. Procuri almeno l' onorevole ministro dell' industria di ottenere pel prossimo esercizio quel tanto di aumento onde a metà d' anno non si debba interrompere la pubblicazione del « Bollettino delle informazioni », il cui costo è di tanto aumentato per le accresciute tariffe postali e telegrafiche e l' aumentato prezzo della carta.

Ritornando al progetto in discussione, calda preghiera rivolgo all' onorevole ministro, perchè, se come spero, il Senato accetterà le modificazioni, suggerite dall' Ufficio centrale, procuri che con sollecitudine esso sia discusso e approvato dall' altro ramo del Parlamento e quindi disponga perchè non tardi l' emanazione del regolamento, ove mi raccomando non si introducano disposizioni in contrasto con lo spirito della legge e si seguano, per quanto si riferisce ai titoli di studio e di pratica da pretendersi negli aspiranti alla direzione tecnica degli stabilimenti bacologici, le direttive suggerite dall' Ufficio centrale nella sua relazione.

Richiamo poi l' attenzione dell' onorevole ministro sulla necessità di una esecuzione rigorosa della legge, che richiede l' impianto e il funzionamento di un ben congegnato servizio di vigilanza e di controllo: l' Ufficio centrale dà a ciò tanta importanza da aver voluto inserire un apposito comma nell' articolo 13, in contemplazione precipua delle spese richieste per detto servizio, ed esso confida che, nella sua sagacia, l' onorevole ministro, vorrà e saprà da detto comma trarre tutte le conseguenze di cui il comma è suscettibile.

Credo di avere così pienamente assolto il mio compito di relatore. Assicuro il Senato che l' Ufficio centrale ha studiato l' argomento proprio con amore: esso ha proposto delle riforme gravi, è vero, ma dopo averle maturamente vagliate e dopo essersi convinto che esse rispondono allo scopo cui la legge mira. L' Ufficio centrale è stato mosso nel suo lavoro modesto, ma

forse non inutile, dal convincimento di concorrere alla ricostruzione dell'economia nazionale, le cui sorti sono strettamente connesse con le sorti dell'industria serica, di questa industria dalla fisionomia schiettamente italiana che ha per mercato il mondo e per concorrenti tre continenti ma è una delle poche industrie che abbiano nel nostro Paese gli elementi naturali per vivere e prosperare. Così l'industria serica poté anche durante la guerra, svolgersi magnificamente senza alcuna dipendenza dall'estero, anzi facendo affluire del prezioso metallo aureo.

È quindi cosa patriottica adoperarsi, non soltanto per sollevare questa industria dallo stato di sofferenza in cui ora giace, ma per farla ritornare al più presto all'antica prosperità e all'antico splendore. (*Approvazioni*).

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Esprimo al Senato la mia profonda soddisfazione per le parole lusinghiere pronunciate dai precedenti oratori in ordine all'efficacia della legge e agli affidamenti che essa realizza per l'incremento della nostra produzione serica.

Al senatore Grassi rivolgo uno speciale ringraziamento, perchè l'altissima sua competenza scientifica, portata in sostegno del presente disegno di legge, rappresenta il più ambito premio per il Ministero d'agricoltura, che fin dal primo momento, ha suggerito i provvedimenti ora integrati con i provvedimenti di cui si discute e che hanno così intima rispondenza con i progressi dell'industria serica nel nostro paese.

Il Senato vorrà dispensarmi da maggiori schiarimenti sul disegno di legge, perchè bastano a questo fine le dichiarazioni rese or ora, e già esplicate largamente in maniera precisa e anche così competente dal relatore senatore Rebaudengo.

Basta leggere il brano magnifico della sua relazione per comprendere il valore del disegno di legge che si trova ora all'esame del Senato. All'onorevole relatore posso offrire in senso del tutto favorevole alle sue aspirazioni, gli schiarimenti richiesti.

Esso domanda che la riforma della legge 1912 sia quanto prima attuata. Orbene non potrei in questo avere miglior collaboratore del senatore

Rebaudengo il quale come presidente del Consiglio per gli interessi serici, già dedica opera attivissima alla preparazione degli elementi che occorrono per la riforma.

Appena il Consiglio per gli interessi serici avrà compiuto i suoi lavori, mi varrà subito di queste conclusioni per addivenire alla riforma della legge del 1912.

Quanto alla denuncia della convenzione con la Francia per la importazione del seme bachi in Italia, assicuro il senatore Rebaudengo che la denuncia è stata già data e non è in animo del Ministero di agricoltura di ritornare su quello che è stato fatto col preciso proposito di servire agli interessi dell'industria nazionale. Circa i requisiti prescritti per gli esperti che debbono essere abilitati al servizio di vigilanza serica, aderisco senz'altro ai criteri suggeriti dell'Ufficio centrale, rinunciando alla prescrizione della laurea, e contentandomi della frequenza compiuta con successo in un corso specializzato dei nostri istituti bacologici.

Per l'esecuzione pratica, il Senato può stare sicuro che non appena il suo voto e quello della Camera avranno approvato il disegno di legge, come mi auguro, in queste tornate parlamentari, attenderò senza indugio alla sua attuazione nella prossima estate.

Per convincersi di questa assoluta necessità basta riferirsi alle nobilissime parole di conclusione dell'Ufficio centrale con le quali è delineata tutta l'importanza, che questa legge riveste in ordine al commercio e alla nostra produzione serica; ed è messa in luce la tradizione attivissima che l'industria serica ha nel nostro Paese e nella nostra economia agricola.

Le osservazioni dell'Ufficio centrale ci confermano nella fiducia che il Senato darà approvazione al disegno di legge, inteso a raggiungere un incremento notevole, come è nel desiderio di tutti noi, in una delle più sicure fonti di ricchezza della nostra produzione agricola.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge n. 336-A.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passeremo alla discussione degli articoli del decreto-legge.

TESTO DEL DECRETO

Art. 1.

Chiunque intende preparare per la vendita seme-bachi da seta, deve ottenerne speciale autorizzazione dal Ministero di agricoltura. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia e si dà gratuitamente.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione è accordata, quando risulti che il personale direttivo tecnico, i locali, le macchine, gli attrezzi dello stabilimento, e in genere il funzionamento del medesimo, siano tali da assicurare la razionale preparazione del seme a sistema cellulare.

(Approvato).

Art. 3.

È concessa la dispensa dalla autorizzazione di cui ai precedenti articoli a coloro che alla data della presente legge, siano da tre anni iscritti alla Camera di commercio e industria del luogo in qualità di preparatori di seme-bachi, producano annualmente in media non meno di 500 oncie di seme di razze pure o di 1500 oncie di seme di razze incrociate e siano forniti

di locali, macchine ed attrezzi adeguati a produrre e conservare convenientemente le quantità di seme che producono.

Essi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge debbono fare denuncia al Ministero per l'agricoltura della esistenza e del funzionamento della Ditta e dello stabilimento, indicando la quantità di seme che intendono preparare, e dimostrando quanto è prescritto dal precedente comma per la dispensa dell'autorizzazione.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stabilimenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, hanno obbligo di impiegare in allevamenti per riproduzione almeno l'1.50 per cento del seme da produrre, se di razza gialla indigena, e il 2 per cento per le razze asiatiche, la cui quantità deve essere dichiarata annualmente.

Gli stabilimenti di cui all'art. 3 al pari di quelli all'art. 1 dovranno avere e conservare personale direttivo tecnico competente.

ROMANIN JACUR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Io sono favorevole al disegno di legge e lo voterò volentieri; ma io ho sempre desiderato che le leggi riescano nel loro testo ben chiare onde non dar luogo ad incertezze, a discussioni che molestano i cittadini e danno noia, e fanno perdere tempo anche a chi deve fare eseguire le leggi. Il secondo comma di questo articolo suona così:

« Gli stabilimenti di cui all'articolo 3 al pari di quelli all'articolo 1 dovranno avere e conservare personale direttivo tecnico competente ».

Ora io prego l'onorevole relatore, che ha estesa una così dotta relazione e che ha grandissima competenza in materia, di volermi dichiarare, insieme all'onorevole ministro, chi sarà giudice di questa competenza e come intendono di precisarla. Poiché, essendoci in Italia parecchi istituti bacologici governativi, sarebbe più semplice dire pare a me che questi direttori debbano essere persone che abbiano ricevuto il diploma rilasciato da tali istituti appositamente costituiti per istruire per quanto ha tratto alla coltivazione del baco da seta e alla preparazione del seme. A Padova per esempio,

c'è uno di tali istituti che fu molti anni diretto dal prof. Verson competentissimo ed ora lo è del prof. Pegorini e credo che ve ne siano anche altri in Italia. E perchè non dire allora che il personale dirigente debba avere ottenuto il diploma da questi istituti governativi che sono molto seri e diretti da persone di scienza e competenza indiscusse? Mi pare che l'applicazione dell'articolo diventerà in tal modo precisa e si eviterà la possibilità di qualsiasi contestazione e molestia.

REBAUDENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO, *relatore*. Io sono molto grato al collega Romanin delle parole da lui cortesemente rivolte al relatore, che provano che egli si compiace leggere la relazione dell'Ufficio centrale; ma forse è a lui sfuggita quella parte della relazione che si riferisce all'argomento da lui trattato, inquantochè nella relazione stessa sono esposti precisamente i concetti stati manifestati dall'onorevole Romanin. L'Ufficio centrale fu dapprima propenso a concretarli in una disposizione di legge, ma poi, meglio ponderata la cosa, pensò fosse più regolare fissare nella legge il principio della competenza specifica del personale direttivo tecnico e lasciare al regolamento la cura di determinarne i titoli di riconoscimento, tanto più che ebbe cura di precisare nella relazione i criteri che a giudizio dell'Ufficio centrale il potere esecutivo dovrebbe seguire nella compilazione di questa parte del regolamento, criteri che collimano perfettamente cogli intendimenti e coi desideri dell'onorevole Romanin e che, giusta la dichiarazione testè fatta dall'onorevole ministro, sono pienamente accolti dal Governo, che vi si atterrà formulando il regolamento.

Parmi quindi che l'onorevole Romanin debba essere pienamente tranquillo al riguardo e non insistere per una modificazione della legge in questo punto nel senso di renderla più chiara ossia più specificata, il che potrebbe riuscire anche meno conveniente allo scopo cui si mira.

ROMANIN JACUR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Io ho letta e ammirata la relazione e so benissimo che col regolamento si intende sempre di completare la legge; ma sono troppo vecchio per non sapere anche che contro le disposizioni dei regolamenti si sono

talvolta sollevate obiezioni e persino delle cause che hanno portato a giudicati in cui è stato dichiarato che il regolamento non ha il valore di sostituirsi alla legge, specialmente quando non si ha cura di stabilire nel testo della legge che le disposizioni regolamentari avranno forza di legge. In questo caso, per mio modesto giudizio, il correggere questo articolo sarebbe molto semplice e bene farlo perchè le leggi debbono dire chiaramente quello che si vuole, ed evitare così le difficoltà di applicazione.

Ma dacchè ministro e Commissione non sono disposti ad accettare l'emendamento, non voglio far perdere tempo al Senato - e non vi insisto.

REBAUDENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO, *relatore*. In questo articolo di legge è detto chiaramente quello che il legislatore vuole, pur deferendo al potere esecutivo la specificazione delle condizioni, giusta cui la competenza richiesta nel personale direttivo tecnico deve essere riconosciuta. A parte che ciò è più normale, più conforme alla diversa natura delle disposizioni di legge e di quelle di regolamento, prego l'onorevole Romanin di considerare come ciò sia anche più pratico: potrebbe invero con tutta probabilità verificarsi in un avvenire più o meno prossimo il caso di una sostituzione, di un'aggiunta o di una soppressione nell'elenco degli Istituti autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione alla direzione tecnica di uno stabilimento bacologico, ora se questi Istituti fossero contemplati nella legge occorrerebbe una sua modificazione, cosa meno agevole di una semplice modificazione regolamentare.

Ripeto: mi trovo nello stesso ordine di idee dell'onorevole Romanin Jacur, ma non concordo con lui circa l'opportunità di introdurre nella legge la specificazione che egli richiede.

Ad ogni modo l'Ufficio centrale si rimette per questo all'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Condivido pienamente il punto di vista dell'onorevole relatore. All'onor. Romanin-Jacur osservo che non riesce facile determinare con frase breve ed incisiva in un articolo della legge, le cautele

da lui desiderate. Se una frase sintetica si potesse trovare, essa urterebbe sempre con le variazioni di tempo e di luogo relative agli Istituti autorizzati al rilascio di un diploma.

Nella relazione dell'Ufficio centrale sono stabilite con molta precisione le condizioni richieste per acquistare la competenza necessaria all'esercizio di questa speciale attività professionale. Assicuro l'onorevole Romanin Jacur che il regolamento si atterrà al criterio determinato dall'Ufficio centrale.

Ritengo che l'onorevole Romanin-Jacur non vorrà insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

È consentita la importazione nel Regno del seme bachi da seta soltanto depresso in celle, colle relative farfalle.

(Approvato).

Art. 6.

È vietato di allevare a scopo di riproduzione e di reincrocio, le razze già incrociate fra tipi asiatici e tipi indigeni.

(Approvato).

Art. 7.

La vendita del seme-bachi è permessa ai soli stabilimenti che hanno ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 1, e a quelli contemplati dall'articolo 3.

È tuttavia consentito, a chi eserciti l'industria della trattura e della torcitura della seta, di distribuire, anche a pagamento, seme proveniente da stabilimenti autorizzati o dispensati dall'autorizzazione.

(Approvato).

Art. 8.

È vietata la vendita del seme a mezzo di venditori ambulanti.

(Approvato).

Art. 9.

Il controllo sulla sanità del seme preparato per la vendita potrà essere esercitato sia sulle farfalle, sia sul seme.

(Approvato).

Art. 10.

Il seme può essere posto in vendita in celle con le relative deposizioni o sgranato. Il seme

sgranato deve essere venduto in telaini, in iscatole, in sacchetti e non altrimenti.

Sugli involucri devono essere indicate la quantità e la qualità del contenuto, e il nome della ditta preparatrice.

(Approvato).

Art. 11.

Il Ministero per l'agricoltura esercita, a mezzo dei propri funzionari e di speciali incaricati, la vigilanza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme.

I funzionari e gli incaricati predetti hanno libero accesso negli stabilimenti e nei locali di preparazione di allevamento e di vendita.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'accertamento della sanità del seme già preparato per la vendita, i funzionari e gli incaricati, di cui al precedente articolo, prelevano due campioni del seme, racchiudendoli in separati e convenienti involucri cui è apposto un sigillo. L'analisi è fatta da uno degli Istituti governativi designati con apposito decreto del Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 13.

Per ogni oncia di seme venduto sarà corrisposta, con le modalità da determinarsi nel regolamento, una tassa di lire 0.10, che sarà versata in apposito capitolo del bilancio dell'Entrata.

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1922-23, sarà iscritto in apposito capitolo uno stanziamento, per il primo anno presunto e per gli esercizi successivi corrispondente alla suddetta entrata, che servirà per le spese di qualsiasi natura inerenti all'applicazione della presente legge.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le modalità tutte per l'erogazione di dette spese.

(Approvato).

Art. 14.

Il seme risultato infetto, quello confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1, o dispensato dall'autorizzazione

ai sensi dell'art. 3, e quello venduto da venditori ambulanti deve essere distrutto. Il regolamento determinerà le modalità della distruzione.
(Approvato).

Art. 15.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con ammenda da lire 50 a lire mille.

In caso di recidiva la pena è applicata in misura doppia.

(Approvato).

Art. 16.

I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero per l'agricoltura entro un mese dalla pronuncia.

Le sentenze di condanna sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale di informazioni seriche*.

(Approvato).

Art. 17.

Le infrazioni sono denunciate al magistrato, dai funzionari e dagli incaricati della vigilanza e del controllo, a mezzo di verbale di accertamento.

Copia del verbale è comunicata al Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 18.

Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui all'art. 15, gli stabilimenti o le ditte che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono, dagli incaricati del controllo, salvo casi di maggiori gravità, una prima volta diffidate semplicemente, per iscritto, con notifica al Ministero, e richiamate all'osservanza delle disposizioni medesime. In caso di recidiva la diffida e il richiamo vengono pubblicati sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ove la ditta o lo stabilimento contravvenga nuovamente, potrà incorrere nella revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, o dalla dispensa dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

Salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'art. 14.

Il provvedimento di revoca spetta, con decisione inappellabile, al ministro per l'agricoltura, sentito il parere del Comitato per gli interessi serici.

Anche di tale provvedimento è fatta pubblicazione sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Ho chiesta la parola per una semplice modificazione di forma. Al secondo comma dell'articolo 18 è detto: « Salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'articolo 14 ». Qui o si ripete il verbo o si unisce questo periodo al precedente.

Credo preferibile farne un periodo separato, dicendo: « Rimane salva ed impregiudicata ecc. ».

RERAUDENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 18 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

Apposito regolamento stabilirà le norme per l'esecuzione di questa legge e fisserà la data alla quale andranno in vigore le disposizioni in questa legge ed in esso regolamento contenute.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Scalori a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

SCALORI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di Opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione già prorogata con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione già prorogata con l'art. 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (N. 421).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scalori della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Computo del tempo trascorso in zona di armistizio in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra » (N. 283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 283).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho chiesto la parola soltanto, per fare una domanda all'onorevole ministro della guerra.

Il provvedimento, che il progetto vuole attuare, è indubbiamente giustissimo. Ferite e malattie, pur troppo, vanno al di là dell'armistizio; e il degente e malato soffre per la guerra e in causa della guerra, anche quando questa è finita. Approvo quindi, la proposta di estendere il beneficio di legge oltre la data dell'armistizio. Ma mi pare che altrettanto giusto sarebbe quel provvedimento che ritenesse utile, agli effetti di legge, il periodo passato dai militari negli ospedali, o luoghi di cura, prima dell'armistizio, cioè durante la guerra. Questo periodo dovrebbe aggiungersi a quello che il militare compie poi ritornato in servizio. Perché sospendere il corso del tempo utile per il conseguimento del beneficio, a colui che proprio non è materialmente in servizio attivo, perché ha compiuto il suo dovere? So che alcuni Depositi hanno adottato criteri diversi. Domanderei al ministro informazioni, e ripeterei la

preghiera che gli effetti portati dall'attuale progetto si estendessero anche a coloro che si trovano nelle medesime condizioni, cioè degenti in ospedali, ma prima dell'armistizio.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Le considerazioni fatte dall'onorevole Tamassia sono veramente degne di ogni attenzione e di ogni esame coscienzioso. Io ignoravo che i depositi avessero applicati questi criteri. Credo che quello che è stato esposto dal senatore Tamassia risponda ad un sentimento di equità e spero che egli mi vorrà permettere che io assuma informazioni e, in ogni caso, dia disposizioni che possano contentare il desiderio giusto, equo e pietoso che è stato espresso dall'onorevole Tamassia.

TAMASSIA. Grazie.

ALBRICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBRICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha che da associarsi alle dichiarazioni fatte dal ministro della guerra.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli. Li rileggo:

Art. 1.

Per i militari del Regio esercito e della Regia marina ed i personali civili ad essi aggregati che nel periodo compreso fra la data degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia Asiatica e la firma dei trattati di pace, siano rimasti in zona di armistizio, o abbiano fatto parte di spedizioni all'estero ed in paesi d'oltre mare, ai quali sia venuto meno il diritto al computo della campagna di guerra, il tempo di servizio è computato agli effetti della pensione in ragione del doppio fino al limite complessivo di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

Uguale trattamento è applicabile - a decorrere dal 5 novembre 1918 - al personale imbarcato su Regie navi, e su navi requisite o noleggate, dislocate nei mari delle zone di armistizio e nei mari dei territori di occupazione anzidetti, nonchè su navi dislocate in Mar Nero.

(Approvato).

Art. 2.

Per tutti i militari e personali civili che nel periodo compreso fra il trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e la nuova dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) hanno fatto parte delle truppe di Albania e del Corpo di occupazione dell'Egeo, il tempo trascorso presso tali corpi è computato agli effetti della pensione secondo è detto all'articolo precedente, ma non dà diritto al computo di campagna di guerra. Come pure il servizio prestato presso il Corpo d'occupazione dell'Egeo posteriormente al 31 ottobre 1918, non dà diritto al conferimento di campagna di guerra.

(Approvato).

Art. 3.

Il tempo passato in luoghi di cura per ferite e malattie riportate o contratte in guerra e l'eventuale conseguente periodo di convalescenza sarà computato in ragione del doppio solo agli effetti del collocamento nelle nuove tabelle di stipendio.

Per i prigionieri di guerra la degenza in luoghi di cura del nemico per lesioni derivanti da offesa nemica, darà pure diritto al trattamento stabilito nel capoverso precedente.

Il trattamento stabilito dal primo comma è applicabile anche al personale di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbia riportato ferite o contratto malattie per servizio di guerra prestato in Libia, limitatamente al tempo in cui il trattamento stesso spetta al personale citato nell'articolo 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne e i senatori che sono stati testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari e gli scrutatori, procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Artom, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Beninati, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Contarini, Corbino, Credaro, Crespi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradetto, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango, Manna, Maragliano, Marcora, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pascuale, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Riddola, Romanin Jacur, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Saladini, Salata, Salvia, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, relativo alla soppressione di due Commissioni per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per appalti, forniture e lavorazioni militari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1920, numero 1314.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali in data 9 settembre 1917, n. 1651, e in data 14 febbraio 1918, n. 214, cessano di avere vigore, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le predette Commissioni continueranno a funzionare non oltre il 31 dicembre 1920, soltanto per l'esame delle controversie che alla

data di pubblicazione del presente decreto siano state già aperte con regolare atto delle ditte interessate.

Le controversie sulle quali, alla data del 31 dicembre 1920, le Commissioni non abbiano ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in Comune di S. Fratello (Messina) ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del Regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia Guardia di Finanza, richiamati in servizio durante la guerra » (N. 364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di Finanza, richiamati in servizio durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390.

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata od al corpo della Regia guardia di Finanza, per il tempo in cui, richiamati, abbiano avuto comandi di truppe combattenti o siano stati addetti ai servizi di prima linea od imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi rivestiti e degli stipendi raggiunti durante il richiamo, limitatamente, però, al periodo trascorso nelle predette destinazioni.

Art. 2.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata od al corpo della Regia guardia di finanza, richiamati pure in occasione di guerra, che non abbiano avuto comandi di truppe combattenti o non siano stati addetti a servizi di prima linea o non siano stati imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti; limitatamente però al periodo del richiamo trascorso nella predetta condizione e ai due terzi dell'aumento che in tal modo verrà a risultare.

Resta fermo il disposto della legge 19 luglio 1906, n. 389, per la liquidazione della pensione definitiva agli ufficiali della posizione ausiliaria all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 25 maggio 1915.

Art. 4.

Rimane abrogato il decreto-legge luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 418.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Onorevoli senatori! Come giustamente fa osservare il relatore dell'Ufficio centrale intorno a questo disegno di legge, esso non è che un atto formale per convertire in legge un decreto-legge che ebbe una durata temporanea - dal 24 maggio 1915 al 7 aprile 1921 - perchè esso decreto fu sostituito con la legge 7 aprile 1921, n. 464.

Ed è questa legge che mi ha indotto a chiedere di parlare ed io prego il Senato di volermi consentire che esponga il mio pensiero con brevissime parole.

Allora che fu discussa in Senato la legge, che ho or ora ricordata, nella seduta del 2 aprile 1921 fu presentato dall'Ufficio centrale - relatore l'onorevole senatore Giardino - un ordine del giorno, che su preghiera del Presidente del Consiglio del tempo, fu modificato in una parte, ordine del giorno accettato dal Governo ed approvato dal Senato.

Quell'ordine del giorno a cui io pure mi riferii quando non sono molte settimane svolsi una mia interpellanza su argomento analogo a quello di cui oggi c'intratteniamo, credo opportuno, se non abuso della pazienza del Senato, di leggere nel suo testo ufficiale:

« Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento nel più breve termine possibile i provvedimenti coordinati e completi intesi ad assicurare:

1° un trattamento di pensione equamente proporzionato agli effettivi servizi resi in guerra rimuovendo le disparità derivanti da successive disposizioni di leggi e di decreti e da diversità di epoca nella prestazione e nella cessazione del servizio militare;

2° la definizione delle questioni che tuttora si agitano per il trattamento delle vedove e degli orfani dei caduti in guerra e per la sistemazione dei mutilati e degli invalidi;

3° quel sollievo che le finanze dello Stato comportano alle tristi condizioni dei vecchi servitori dello Stato, forniti delle antiche pensioni, oggi insufficienti alla vita».

La legge allora discussa fu sanzionata il 7 aprile e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1921, n. 96.

Non si poteva menomamente dubitare che quella legge sarebbe stata integralmente applicata, tanto che non pochi ufficiali si affrettarono a presentare le loro domande.

Se non che, udite questo, onorevoli senatori: sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1921, n. 153 compare improvvisamente un decreto-legge del 16 giugno (si noti bene, appena due mesi dopo la promulgazione della legge) decreto che modifica in senso assai restrittivo il contenuto della legge stessa.

Si è tanto deprecato contro i decreti-legge che io non ritengo di dovere oggi aggiungere altre parole; ma il caso, cui io mi riferisco è così enorme che io non so, in verità, rendermi ragione come il Governo si sia indotto a modificare con un decreto una legge, poche settimane prima promulgata e quando il Parlamento era aperto.

La questione delle pensioni che tiene in continua agitazione tanta benemerita classe di cittadini bisognerà pur bene un giorno o l'altro risolverla, senza aspettare che si vada sempre più accuendo: è una questione di giustizia.

Ed a questo proposito non sarà inopportuno ricordare anche l'ordine del giorno, proposto dal senatore Amero d'Aste, accettato dal Governo e votato dal Senato nella seduta del 17 marzo scorso allorché si discuteva il disegno di legge: « Indennità caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni ».

L'ordine del giorno suona testualmente così:

« Il Senato invita il Governo a provvedere perchè per il personale dipendente dalle provincie e dai comuni, tenuto conto dei titoli di ammissione agli impieghi, delle funzioni da esercitarsi e delle condizioni locali, gli emolumenti e le pensioni degli impiegati degli enti locali non sorpassino quelli degli impiegati statali ».

Ma nella pratica ecco come vanno le cose: in uno dei minori comuni del Regno che io ben conosco, si liquida ad un medico condotto, con soli 35 anni di servizio la pensione di lire 17,000 annue! Non mi pare il caso di neppur

soffermarmi sui confronti che si possono fare con le pensioni che liquidano i più alti magistrati ed i più alti funzionari dello Stato!

Ma senza più intrattenermi su questo doloroso argomento chiuderò il mio dire con due semplici, ma chiare, esplicite domande al Governo, fidente che esso vorrà darmi, con pari franchezza, esaurienti risposte:

1° Quale è, dopo 15 mesi, il pensiero del Governo sull'ordine del giorno votato dal Senato il 2 aprile 1921?

2° Quando intende il Governo presentare al Parlamento il decreto-legge 16 giugno 1921, n. 808, che modifica la legge 7 aprile 1921?

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*.
La questione risolledata dall'on. Grandi è certamente una questione generale di tal gravità che io non posso assumerne la responsabilità personale nella risposta che sto per dare. Indubbiamente nei pochi mesi che io ho avuto l'onore di presiedere l'Amministrazione della guerra ho potuto constatare quali siano le dolorose condizioni che sono state oggi denunziate all'Assemblea dall'on. Grandi, sia per le contraddizioni tra una disposizione legislativa e l'altra, sia anche per la disparità tra una categoria e l'altra di ufficiali.

Di queste condizioni io personalmente mi sono preoccupato ma non posso nascondere al Senato che le mie richieste hanno trovato una resistenza che io reputo anche non giustificata da parte del Ministero del tesoro: gli aggravii che verrebbero addossati alle finanze dello Stato non sono pochi e le analogie che potrebbero derivarne potrebbero anche essere accreditate ad altre categorie di funzionari. Per ciò il Ministero del tesoro è stato molto reticente ad accogliere le mie premure, dicendo che questo è un argomento di studio ponderoso e che questa eredità la quale è rimasta sospesa per lungo periodo di tempo non poteva in così breve tempo — da che noi siamo al Governo — essere risolta.

L'onorevole ministro del tesoro ebbe ad accogliere qualche giorno fa una Commissione di ufficiali in posizione ausiliaria; anche io ho ricevuto Commissioni di ufficiali in posizione ausiliaria e in congedo ed è, onorevole Grandi, un argomento che mi sta molto a cuore, non

solo per le condizioni economiche di questi ufficiali, ma perchè io ritengo che questi ufficiali sono elementi preziosi e indispensabili: io parlo specialmente degli ufficiali in posizione ausiliaria che debbono avere tutto il conforto del Governo, perchè essi potranno un giorno essere chiamati a rendere servigi non piccoli alla Patria anche nei futuri ordinamenti militari.

Creda onorevole Grandi che troverà in me un sostenitore efficace! Ma io non posso indubbiamente nascondere la preoccupazione finanziaria per questi provvedimenti i quali pur essendo ispirati a legittimi desideri di giustizia e di equità e dirò di più a legittimi desideri corrispondenti al testo stesso delle disposizioni legislative offrono tuttavia motivo di preoccupazione al tesoro, preoccupazioni che io spero di poter vincere. Queste preoccupazioni però oggi sono convalidate da una non lieta condizione finanziaria dello Stato.

Queste richieste non hanno bisogno di essere studiate dal lato morale e di equità: non vi è nessun dubbio sulle argomentazioni dell'onorevole Grandi; ma dal punto di vista finanziario mi permetta l'onorevole Grandi e il Senato anche nell'assenza dell'onorevole ministro del tesoro di fare le mie riserve sulla loro accettazione incondizionata.

GRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Io ringrazio l'onorevole ministro che sempre così cortesemente risponde alle mie domande; ma io ho pregato il Governo di volere una buona volta decidere la questione. Sono quindici mesi che il Senato ha approvato, consenziente il Governo, un ordine del giorno col quale si dava il più ampio affidamento che si sarebbe risolta la questione e ancora non si è fatto nulla.

Io non faccio qui questioni di cifre, ma dico: risolviamo almeno la questione, facciamo vedere che si vuol fare qualche cosa.

L'altro mia domanda si riferiva a una legge che è stata alterata da un decreto; se questo decreto venisse avanti al Parlamento ci si offrirebbe l'occasione di discuterlo.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Io vorrei fare osservare all'onorevole Grandi che una legge è all'esame della Commissione

parlamentare e credo sarà presentata all'altro ramo del Parlamento in questi giorni; quanto all'altro decreto-legge, credo che sia sotto esame della Commissione per l'esercito e per la marina, e in questo caso sarà sottoposto ben presto all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra » (N. 382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge, n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di Aeronautica già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge l'unito Regio decreto-legge, n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale d'aeronautica, già posta alle dipendenze del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge luogotenenziale, n. 1233, del 30 giugno 1919;

Visto il Regio decreto, n. 1626, del 14 settembre 1919;

Visto il Regio decreto, n. 1939, del 6 ottobre 1919;

Visto il Regio decreto, n. 105, del 4 gennaio 1920;

Visto il Regio decreto, n. 64, del 25 gennaio 1920;

Visto il Regio decreto, n. 304, del 21 marzo 1920;

Ritenuto opportuno per evidenti ragioni di economia e di unità di indirizzo di circoscrivere in congrui limiti l'attività dell'aeronautica civile istituita con decreto-legge luogotenenziale, n. 1233, del 30 giugno 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dell'industria e del commercio, della guerra, della marina, del tesoro, delle colonie, delle poste e dei telegrafi, e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale d'aeronautica, trasferita alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio con decreto 21 marzo 1920, n. 304, è soppressa.

Le attribuzioni della soppressa Direzione generale d'aeronautica sono trasferite al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

L'Ispettorato aeronautico istituito presso il Ministero della marina continua a provvedere ai servizi attinenti all'impiego dei mezzi aeronautici in concorso della flotta. I rapporti fra il detto Ispettorato e il Comando superiore d'aeronautica presso il Ministero della guerra saranno determinati di accordo fra i ministri interessati.

Art. 2.

Rientrano nelle attribuzioni del Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica):

a) la concessione dei servizi pubblici di trasporti aerei e le funzioni di tutela e di controllo sulla aeronavigazione civile pubblica e privata;

b) l'organizzazione e la manutenzione della viabilità aerea nazionale, degli aeroporti statali e di tutti gli impianti sussidiari, e, per quanto riguarda gli aeroporti della Regia marina e privati, le intese e le disposizioni per l'applicazione in essi delle norme e prescrizioni generali riflettenti il traffico aereo;

c) la fornitura e il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato;

d) i provvedimenti inerenti alla abilitazione dei piloti e del personale tecnico specializzato occorrente per i servizi di aeronavigazione, salvo quelli per le scuole di idroaviazione, che sono affidati alla Regia marina (Ispettorato aeronautico);

e) gli accordi e le relazioni internazionali concernenti l'aeronautica, con il concorso dei Ministeri interessati;

f) la trattazione delle questioni concernenti la difesa dello Stato col concorso del Ministero della marina;

g) la Direzione dei servizi tecnici e amministrativi per l'aeronautica del Regio esercito;

h) l'azione direttiva e di sorveglianza sul personale civile e militare e sui servizi dell'aeronautica.

Art. 3.

Il servizio amministrativo, già appartenente al soppresso Commissariato generale per l'aeronautica, e le funzioni degli uffici ed enti territoriali, già posti alla dipendenza della soppressa Direzione generale dell'aeronautica, ed il relativo personale passano alla diretta dipendenza del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

Non più tardi del 31 agosto 1920 sarà provveduto per decreto Reale, promosso dal ministro della guerra di concerto con quello del tesoro, alla soppressione e alla riduzione degli uffici di aeronautica incaricati della liquidazione delle forniture di guerra e dell'assunzione in carico del materiale aeronautico che dovrà costituire la dotazione iniziale dei servizi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 4.

Il ruolo organico della Direzione generale di aeronautica, costituito con Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 64, è soppresso.

Il personale civile e militare che ha conseguito la nomina in tale ruolo potrà, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, presentare domanda per rientrare nei ruoli delle rispettive amministrazioni, sia civili che militari, da cui dipendeva precedentemente e ivi riprenderà il posto che avrebbe occupato se non ne fosse uscito o non fosse stato comunque dimesso.

Coloro che non presenteranno la domanda di cui al capoverso precedente saranno collocati in

disponibilità a termini degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, con un assegno corrispondente a metà dell'attuale stipendio.

Il collocamento in disponibilità non potrà durare oltre due anni nè potrà essere prorogato per qualsiasi ragione.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministero della guerra sarà stabilita la ripartizione dei servizi civili e militari del Comando superiore d'aeronautica.

Art. 6.

È istituita presso il Ministero della guerra una Commissione consultiva per l'aeronautica presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per la guerra e composta di due membri appartenenti al Parlamento, di due professori di istituti universitari o superiori, del Comandante superiore d'aeronautica, di quattro membri scelti fra persone esperte e di un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina, del tesoro, delle colonie, dell'industria, delle finanze, degli esteri, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici.

La Commissione è nominata con Regio decreto su proposta del ministro della guerra.

I membri di essa durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione consultiva per l'aeronautica dà pareri circa:

- a) i programmi generali concernenti l'aeronautica civile e militare;
- b) le questioni di ordinamento generale;
- c) l'indirizzo tecnico-scientifico.

Art. 7.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 11 del Regio decreto n. 304 del 21 marzo 1920 ed ogni altra disposizione contraria a quella del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle opportune variazioni nei bilanci dei Ministeri interessati in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI —
SECHI — MEDA — ROSSI — PA-
SQUALINO-VASSALLO — PEANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Avverto che il senatore Millo ha proposto il seguente emendamento:

All'articolo 2 paragrafo c), sostituire le parole « la fornitura ed il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato in base alle indicazioni che saranno dalle amministrazioni stesse dopo udito il parere dell'Istituto sperimentale aeronautico ».

MILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLO. L'emendamento da me proposto ha lo scopo di rendere più rapida ogni pratica nel periodo progettuale. Quanto si tratta di congegni nuovi come per esempio d'idrovolanti un contatto diretto tra progettista e sperimentatore può condurre a migliori e più celeri risultati. A proposito del collaudo però non devono essere cambiate le severe norme attuali.

DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Millo che migliora il testo e dà delle garanzie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Millo e accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

« La fornitura ed il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato in base alle indicazioni che saranno date dalle amministrazioni stesse

dopo udito il parere dell'Istituto sperimentale aeronautico ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il senatore, segretario, Sili di rileggere l'articolo unico con la modifica testè approvata.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge l'unito Regio decreto-legge, n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale d'aeronautica, già posta alle dipendenze del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra con la sostituzione al paragrafo C dell'art. 2 delle parole: « La fornitura ed il collaudo occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato in base alle indicazioni che saranno date dalle amministrazioni stesse dopo udito il parere dell'Istituto sperimentale aeronautico ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole » (N. 366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto numero 1673 in data 14 novembre 1920, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina, celibi o vedovi senza prole.

ALLEGATO.

Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673.

(*Omissis*).

Art. 1.

L'articolo 20 del Regio decreto legge, n. 347, in data 11 marzo 1920, non va applicato ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi, senza prole e non aventi persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, imbarcati su Regie navi armate o in riserva o su quelle ove siano costituite mense, nonchè sulle navi mercantili, ove fruiscono trattamento tavola in natura o in contanti.

Art. 2.

Ai sottufficiali di cui al precedente articolo sarà corrisposto, a datare dal 1° ottobre 1920, l'assegno giornaliero di lire una, cumulabile con tutte le competenze assegnate dalle disposizioni in vigore.

Questo assegno si corrisponderà fino a quando saranno in vigore le disposizioni sull'assegno di caro viveri, di cui al Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà effetto a decorrere dalla data di cui all'art. 2.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della R. Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » (N. 374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordine amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura:

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1° Decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e sottodirezioni di Commissariato marittimo.

2° Decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, relativo all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia

marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi.

ALLEGATI.

I. — *Decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345.*

(Omissis).

Articolo unico.

Possono emettersi a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno:

a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali;

b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini del Corpo Reale Equipaggi;

c) per le spese generali delle Regie navi e dei Corpi a terra, compresi i materiali di consumo da acquistarsi direttamente;

d) per le spese eventuali di bordo;

e) per le spese di acquisto e di movimento dei combustibili, da effettuarsi direttamente dalle Regie navi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

II. — *Decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347.*

(Omissis).

Art. 1.

Le parole « e la liquidazione ed il pagamento delle mercedi » contenute nell'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, sono soppresse.

Art. 2.

Il pagamento delle spettanze del personale lavorante della Regia marina è affidato in ciascuna officina ad una Commissione designata dal direttore e sotto direttore dei lavori sui ruoli di presenza e di mercedi, composta dal capo dell'officina e dall'impiegato di ruolo, contabile della medesima.

Nel caso di officine costituite da un numero rilevante di operai, questi potranno essere suddivisi in più gruppi e al pagamento di ciascun gruppo provvederà una Commissione composta da un capo tecnico e da un impiegato di ruolo delle direzioni dei lavori. Quando il numero dei lavoratori da pagare sia superiore a 200, sarà chiamato a far parte della Commissione di pagamento un terzo membro designato dal direttore generale dell'arsenale tra gli ufficiali e gli impiegati di ruolo addetti allo stabilimento.

Art. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente sono provviste dalla locale Direzione di commissariato dei fondi necessari per effettuare i pagamenti in base all'accertamento fatto dalla ragioneria dell'arsenale e sono responsabili dei fondi stessi.

Nel medesimo giorno del prelevamento le Commissioni devono provvedere alla distribuzione delle somme ricevute, con l'osservanza delle speciali istruzioni dettate dal Ministero della marina.

Le operazioni di pagamento sono soggette alla vigilanza dei direttori generali degli arsenali e dei direttori dei lavori.

Art. 4.

A ciascun membro delle Commissioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 è assegnata una indennità quindicinale di ufficio di lire 8 se il numero dei lavoratori da pagare non è superiore a 100, di lire 10 se tale numero è compreso fra 101 e 300, e di lire 12 se è superiore a 300.

Art. 5.

È data facoltà al ministro della marina di emanare negli stabilimenti militari marittimi le norme intese a stabilire le attribuzioni delle officine, delle Direzioni di commissariato e delle ragionerie dei Regi arsenali, rispettivamente per ciò che si riferisce al conteggio, alla liquidazione, alla somministrazione dei fondi, al pagamento e al riscontro delle mercedi e delle spettanze varie dovute al personale lavorante degli stabilimenti anzidetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare » (Numero 369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare.

ALLEGATO.

Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707.

(*Omissis*).

Articolo unico.

I funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, la cui classe non sia stata chiamata alla leva, sono iscritti nelle liste di leva marittima.

I funzionari predetti e gli agenti di bassa forza portuaria, finchè prestino servizio nelle capitanerie di porto, sono dispensati sia dal rispondere agli obblighi di leva, nella categoria nella quale vengono assegnati, sia dal rispondere a successivi richiami, dovendosi intendere il servizio stesso come compiuto sotto le insegne agli effetti delle leggi sul reclutamento.

Sono ugualmente dispensati dagli obblighi di servizio militare, come al capoverso precedente,

finchè si trovano in servizio nel corpo delle capitanerie di porto, quei funzionari che, prima di appartenere al corpo stesso, abbiano concorso alla leva di terra.

La dispensa cessa col giorno in cui i funzionari ed agenti predetti, per dimissioni, dispensa, revocazione, destituzione o per qualsiasi altro motivo, lascino il servizio nelle capitanerie di porto, ed essi, ove non abbiano già compiuto il 32° anno di età, dovranno compiere la loro ferma sotto le armi se da tale obbligo, quando concorsero alla leva, furono dispensati per il solo fatto di appartenere al corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Concessione dei passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi » (N. 391).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge: « Concessione dei passaporti per l'Estero ai militari del Corpo Reale equipaggi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge n. 1008 del 27 giugno 1920 è abrogato.

La facoltà di emigrare per i militari del Corpo Reale equipaggi, resta subordinata alle condizioni prescritte dall'articolo 9 del T. U. delle leggi sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e dall'articolo 3 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero o dalle sue successive eventuali modificazioni.

ALLEGATO.

R. D. 27 giugno 1920, n. 1008.

(Omissis).

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale equipaggi, congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva, possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso delle autorità militari.

Le autorità civili che rilasciano i passaporti a persone di cui al comma precedente, sono tenute a darne comunicazione alla Regia capitaneria alla quale gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485.490,60 per acquisto del fondo denominato "Arcà in Stilo" (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli » (N. 227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato "Arcà in Stilo" (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445 col quale venne autorizzata la spesa di L. 485.490,60 per l'acquisto del fondo denominato Arcà in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di Napoli.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 485.490,60 per l'acquisto del fondo denominato Arcà in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

La somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1918-19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

MEDA

NITTI.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Diena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Diena della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce » (N. 204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913, per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 204).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata addì 20 giugno 1921 fra l'Amministrazione del Demanio e la Ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie, con la quale è parzialmente modificata l'altra convenzione 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea in provincia di Lecce, approvata con la legge 25 giugno 1913, n. 753.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere da compiere giusta le convenzioni di cui all'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità: la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sarà compiuta calcolando l'indennità relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Qualora fra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra, sianvi terreni non iscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati, per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che negli attuali comuni di Santa Cesarea, Minervino, e Ortelle, sono soggetti alla più bassa delle tariffe catastali.

(Approvato).

Art. 3.

La convenzione approvata con la presente legge sarà registrata verso il pagamento del diritto fisso di tre lire.

(Approvato).

N. 15 del repertorio.

ALLEGATO.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentoventuno (1921), il giorno venti (20) del mese di giugno, in Roma, in una sala del Palazzo del Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, innanzi a me, cav. Pipitone dott. Umberto, residente in

Roma, segretario col titolo di Primo segretario nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio a mente dell'articolo 104 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del quattro maggio milleottocentottantacinque, n. 3074, si sono costituiti il signor Grande Ufficiale dott. Francesco Giammarino fu Aniello, nato a Napoli e domiciliato in Roma, direttore generale del Demanio, in rappresentanza del Demanio dello Stato, ed il signor Sticchi Saverio di Oronzo, nato e domiciliato a Maglie (Lecce), proprietario, quale rappresentante della Ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie, giusta lettera-mandato tredici giugno millenovecentoventuno, autenticato nelle firme dal notaio Micolano Giuseppe, residente in Minervino di Lecce (Allegato A).

Le costituite parti, delle cui identità personali io funzionario rogante sono personalmente certo, avendo i requisiti voluti dalla legge, dichiarano di rinunciare esplicitamente e di comune accordo all'assistenza dei testimoni.

Premesso che colla convenzione 25 maggio 1913, approvata con la legge 25 giugno detto anno, n. 753, il demanio dello Stato concedette alla Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Maglie, di prorogare sino al 30 aprile 1933, a partire dal 1° maggio 1933, l'esercizio delle tre Grotte termali in Santa Cesarea, comune di Ortelle, conosciute sotto il nome di Grotta Grande, Grotta Gattulla e Grotta Fetida (esercizio avuto in concessione in virtù del contratto 3 febbraio 1902 con scadenza al 30 aprile 1933) subordinando la proroga a nuovi patti e condizioni fra cui l'obbligo della Ditta di eseguire entro il 30 aprile 1918 determinati lavori e forniture.

Che tale obbligo non fu disimpegnato — essendosi i lavori e le forniture neanche iniziate — sia per le osservazioni mosse ai progetti di massima dal Ministero dei lavori pubblici in sede di revisione, sia per le difficoltà sorte per l'espropriazione degli immobili necessari per la esecuzione dei lavori stessi, sia per le rimostranze, eccezioni e contestazioni sollevate dalla Ditta relativamente al concorso nella spesa per l'espropriazione, oltre che per la decorrenza e l'estensione della vigilanza sanitaria e conta-

bile da parte dell'Amministrazione sull'azienda, sia infine, e più particolarmente, pel sopraggiungere della guerra che creò una situazione affatto nuova nel mercato delle costruzioni a causa della rarefazione e dell'enorme rincaro della mano d'opera e delle materie prime;

Che, cessato lo stato di guerra, la Ditta ha richiesta la modificazione di quei patti che le mutate circostanze hanno rilevato eccessivamente onerosi, oltre i limiti di ogni legittima previsione;

Che tale richiesta, per una prevalente considerazione di equità è stata ritenuta meritevole di essere presa in esame dal demanio;

Che fermo il principio di lasciare immutate le basi sostanziali della convenzione, si è raggiunto il pieno accordo sui patti da modificare.

Le costituite parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 23 della convenzione 25 maggio 1913 approvata colla legge 25 giugno detto anno, numero 753, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — La concessione fatta coll'atto 3 febbraio 1902 è prorogata sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nella presente convenzione per altri 46 anni, a partire dal 1° maggio 1933, perciò sarà duratura fino al 30 aprile 1979.

Art. 3. — In corrispettivo della concessione la Ditta pagherà al Demanio, a decorrere dalla stagione balneare immediatamente successiva alla data dell'approvazione della presente convenzione una quota parte dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio della concessione medesima, secondo i criteri indicati qui di seguito.

I proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso (comprese quelle per le riparazioni e la manutenzione, articolo 20; per le assicurazioni, articolo 21; per gli oneri tributari facenti carico alla Ditta esercente, articolo 32); e dalle quote di ammortamento del successivo articolo 10, costituiscono l'utile netto. Tale utile netto di esercizio sarà stabilito in base al bilancio annuale che, corredato dei documenti giustificativi, la Ditta concessionaria dovrà presentare al Demanio, per la

constatazione della sua regolarità e per le sue eventuali osservazioni, non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sarà liquidata anno per anno sull'utile netto così stabilito, nella seguente misura:

sulle prime lire 20,000	il 10 %
da lire 20,001 a lire 40,000	il 20 %
da lire 40,001 a lire 60,000	il 30 %
da lire 60,001 a lire 100,00	il 40 %
oltre le lire 100.000	il 50 %

Sino a quando non cominci a decorrere il corrispettivo anzi stabilito la Ditta continuerà a pagare al Demanio l'annuo canone fisso di lire 1,500 (lire millecinquecento).

Art. 4. — La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sull'utile netto di esercizio, giusta il precedente articolo 3, sarà versata nei modi e nei luoghi designati dall'Amministrazione demaniale, entro il mese successivo a quello nel quale il Demanio, riconosciuta la regolarità del bilancio dell'Azienda, avrà comunicata alla Ditta concessionaria la liquidazione della quota suddetta.

In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora nella ragione del 4 per cento, con le norme del testo unico di legge 14 aprile 1919, n. 639.

La Ditta concessionaria non potrà esercitare alcuna azione contro il Demanio se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

Art. 5. — Qualora uno o più bilanci annuali dell'Azienda si chiudessero con una eccedenza di spese di esercizio sugli introiti lordi, tale perdita di esercizio sarà ripartita fra il Demanio ed il concessionario nelle medesime proporzioni degli utili, e la percentuale dovuta dal Demanio sarà segnata a suo debito nel bilancio annuale.

Alla fine di ciascun decennio, a partire dal 1° maggio 1925, tale percentuale di perdite sarà dal Demanio rimborsata al concessionario mediante restituzione di tutte o parte delle somme percepite nel decennio stesso a titolo di partecipazione degli utili.

In nessun caso il demanio dello Stato potrà essere obbligato a restituire per percentuali di perdite di esercizio una somma maggiore di quanto avrà percepito per utili nel decennio, nè sarà concesso dopo ciascun decennio di riportare nel bilancio annuale successivo le perdite che eventualmente non fossero state in tutto o in parte compensate con gli utili.

Art. 7. — La Ditta concessionaria, oltre lavori e le forniture già eseguite in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, dovrà — su progetto compilato a sua cura, ma soggetto a revisione tecnica e sanitaria per cura del Demanio — eseguire gli altri lavori e forniture qui appresso specificati, anticipandone l'importo:

1°) Costruzione di un nuovo Stabilimento balneario sulla grotta Gattulla e sistemazione della grotta stessa;

2°) Costruzione dell'accesso alla grotta Fetida e sistemazione della grotta stessa;

3°) Costruzione di strada di accesso agli Stabilimenti balneari esistenti sulle grotte Gattulla e Grande.

4°) La spesa per la compilazione dei progetti sarà esposta nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

Art. 8. — Il Demanio provvederà a compiere l'espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati nel precedente articolo 7 e precisamente le proprietà private, rustiche e urbane che risulteranno necessarie, comprese nelle zone indicate in rosso nel tipo dimostrativo che forma parte integrante della presente convenzione e che sostituisce il tipo annesso alla convenzione 25 maggio 1913 (Allegato B).

L'indennità di espropriazione ed ogni altra spesa relativa saranno anticipate dalla Ditta concessionaria in nome e per conto del Demanio, e l'ammontare complessivo sarà contabilizzato e ammortizzato nei modi indicati nel seguente articolo 10 insieme alle somme erogate per i nuovi lavori.

I beni espropriati dovranno essere subito intestati nel catasto a nome del Demanio dello Stato. Del pari dovranno intestarsi in catasto a nome del Demanio, le opere da eseguirsi giusta il precedente articolo, e quelle già eseguite in

conformità del contratto 3 febbraio 1902, le prime entro un mese dalla data dei rispettivi verbali di collaudo; le seconde entro un mese dall'approvazione della presente convenzione.

Art. 9. — (Esecuzione, collaudo e liquidazione dei lavori e forniture). L'Amministrazione demaniale avrà diritto di fare assistere alla esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente articolo 7 l'Ufficio tecnico di finanza.

Provvederà inoltre al loro collaudo, per accertare se i lavori e le forniture sono state eseguite con buon materiale, secondo le migliori regole d'arte e in conformità del capitolo speciale e dei relativi disegni.

Le spese per il collaudo, al pari di quelle per la vigilanza e la direzione dei lavori e delle forniture saranno esposte nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

L'importo dei lavori e delle forniture, come sopra collaudati, sarà liquidato dall'Amministrazione: per i lavori, in base agli stati finali, e per le forniture, in base alle fatture di acquisto o d'accordo colla ditta.

In caso di disaccordo, l'importo tanto dei lavori quanto delle forniture sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'articolo 14.

Art. 10. — L'importo dei nuovi lavori e forniture liquidato in conformità dell'articolo 9 e anticipato dalla Ditta, nonchè la somma residua di lire 100 mila già erogata dalla Ditta stessa per i lavori eseguiti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e non ancora ammortizzata, sarà ammortizzata in tante annualità quante sono quelle della concessione, a partire dall'anno di esercizio 1925, e verrà calcolato con l'interesse composto a scalare del 5 per cento, in una somma annua fissa ed eguale.

Cominciando con l'anno di esercizio 1925, in ciascun bilancio annuale che la Ditta concessionaria è tenuta, giusta l'articolo 3 a presentare al Demanio al fine di accertare l'utile netto di esercizio, sarà iscritta integralmente nella parte passiva l'anzidetta quota annua di ammortamento.

Qualora avvenga che in un bilancio, la quota medesima non trovi in tutto o in parte capienza sufficiente nei proventi dell'esercizio depurati dalle spese dell'esercizio stesso, la quota o la

parte di essa che rimarrà insoddisfatta, sarà riportata, senza interessi pel ritardato ammortamento, nei bilanci degli esercizi successivi, insieme alle annualità di ammortamento di competenza.

Allo scadere della concessione, l'importo non ammortizzato tanto dei nuovi lavori e forniture di cui all'articolo 7, quanto dei lavori compiuti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, sarà rimborsato integralmente dal Demanio

Art. 11. — È soppresso.

Art. 12. — I nuovi lavori e le forniture contemplati nell'art. 7 dovranno completarsi entro il 30 aprile 1925, seguendo le norme che saranno prescritte dal capitolato speciale di esecuzione annesso ai progetti. È in facoltà della Ditta concessionaria di anticipare il compimento dei lavori e delle forniture summentovati, ma non potrà ritardarlo oltre lo stabilito termine senza l'autorizzazione del Demanio. In nessun caso la proroga potrà eccedere la durata di due anni. Trascorso il termine stabilito senza che la Ditta abbia integralmente adempiuto il suo obbligo, ad essa Ditta sarà applicata, per ogni anno di ritardo, una penalità uguale ad un decimo dell'importo designato nel capitolato speciale, per ogni singola categoria di lavori non eseguita o eseguita solo in parte. Agli effetti di tale penalità la frazione di anno vale per anno intero.

Se però la mancata esecuzione dei lavori e delle forniture nel termine stabilito superasse la metà dell'importo totale di tutte le nuove opere e forniture che la Ditta si è obbligata di compiere, il Demanio potrà promuovere dal Collegio arbitrale di cui all'articolo 40 l'immediata rescissione della concessione, applicando il disposto degli articoli 34 e 35 della presente Convenzione.

Art. 13. — La regolare e completa esecuzione dei nuovi lavori, delle forniture e degli acquisti di cui agli articoli 7 e 8 sarà garantita da una cauzione speciale di lire 50 mila da prestarsi entro il mese successivo all'approvazione del contratto, mediante deposito in numerario, biglietti di banca, o cartelle del debito pubblico italiano, presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Demanio dello Stato avrà facoltà di riversarsi sulla menzionata cauzione speciale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione che

possa spettargli, delle penalità di cui al precedente articolo 12 e delle spese che dovesse sostenere in luogo e vece della Ditta concessionaria, per inadempienza della medesima nella esecuzione dei lavori, delle forniture ed acquisti suddetti. In tali casi la Ditta, nel termine improrogabile di 15 giorni, dovrà reintegrare la cauzione medesima nella stabilita somma di lire 50 mila.

Lo svincolo e la restituzione di tale cauzione si farà soltanto dopo completati e collaudati tutti i lavori, le forniture e gli acquisti convenuti, semprechè dal relativo collaudo ne risulti la regolare ed esatta esecuzione; salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

Art. 15. — I mobili occorrenti per l'arredamento completo di tutti gli Stabilimenti tanto vecchi che di nuova costruzione, gli impianti per l'illuminazione, per le suonerie elettriche, ed, eventualmente, gli impianti telefonici, per mettere in comunicazione le diverse parti degli Stabilimenti e i diversi Stabilimenti fra loro, dovranno essere provveduti a cura e spese della Ditta concessionaria, giusta progetti da approvarsi dal Demanio

L'importo risultante dalle fatture di acquisto o stabilito di comune accordo tanto per l'arredamento quanto per gli impianti, sarà ammortizzato coi criteri di cui all'articolo 10. In difetto di accordo nella valutazione, il valore degli impianti e dell'arredamento sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dall'articolo 14.

L'onere della manutenzione, delle riparazioni e della costituzione dei mobili ed impianti anzidetti sarà compreso fra le spese di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda. Al termine della concessione, o nei casi di rescissione, scioglimento o riscatto del contratto, tutti i mobili e gli impianti rimarranno in proprietà dell'Amministrazione del Demanio, che sarà tenuta a rimborsare il residuo importo eventualmente non ancora ammortizzato.

Art. 16. — Qualora la Ditta concessionaria, oltre alla cura dei bagni e fanghi coi prodotti delle sorgenti delle tre Grotte, ritenesse conveniente pel maggiore incremento dell'Azienda termale, introdurre negli stabilimenti o aggiungere ad essi altre cure complementari o accessorie, avrà facoltà di farlo previo accordi col

Demanio, che si pronuncierà sentita l'autorità sanitaria.

A tale fine, i progetti coi preventivi della spesa per la fornitura degli apparecchi e per gli impianti necessari dovranno essere sottoposti all'approvazione del Demanio, al quale è anche riservato il diritto di collaudo dei medesimi.

Fermo nel Demanio il diritto alla eventuale liquidazione del corrispettivo sui conseguenti maggiori utili netti dell'Azienda, gli apparecchi e gli impianti autorizzati per siffatte cure complementari ed accessorie, dovranno essere provvisti ed eseguiti a spese della Ditta concessionaria. L'importo risultante dalle fatture di acquisto o stabilito di comune accordo tanto per gli apparecchi, quanto per gli impianti, sarà ammortizzato in conformità dell'articolo 10.

In difetto di accordo nella valutazione, il valore degli apparecchi e degli impianti, sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dall'articolo 14. L'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione degli apparecchi ed impianti di cui sopra, sarà compreso fra le spese di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda. Tali apparecchi ed impianti rimarranno di proprietà del Demanio, il quale, al termine della Convenzione o in caso di rescissione, scioglimento o riscatto, sarà tenuto a rimborsare il residuo importo eventualmente non ancora ammortizzato. Degli apparecchi ed impianti in parola, come pure dei mobili ed impianti indicati nell'articolo precedente, si farà un inventario da sottoporre a revisione annuale, col concorso del Demanio, alla chiusura dell'esercizio, allo scopo di constatare le variazioni di consistenza e lo stato di manutenzione.

Art. 17. — (Subaffitto e cessione. Costituzione di Società). È assolutamente vietato alla Ditta concessionaria di subaffittare in tutto o in parte o di cedere in qualunque modo a terzi l'esercizio totale o parziale delle tre Grotte e degli Stabilimenti balneari ed annessi, senza il previo consenso del Demanio, sotto pena della rescissione del contratto, in conformità dei successivi articoli 34 e 35.

La Ditta concessionaria però, senza che venga meno la sua diretta responsabilità come con-

traente coll'Amministrazione demaniale, potrà associarsi altre persone ed anche costituire una Società, se e come giudicherà più opportuno per il buon esito dell'impresa.

Nel caso addivenga alla costituzione di una Società, farà parte di diritto del Consiglio di amministrazione il direttore generale del Demanio: uno dei sindaci, della Società stessa sarà nominato dal Demanio.

Art. 23. — Ultimati e collaudati tutti i nuovi lavori, di che all'articolo 7, la Ditta concessionaria non potrà modificare lo stato delle tre Grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli di riparazione e manutenzione di cui all'articolo 20, senza il previo assenso dell'Amministrazione demaniale.

In caso di trasgressione, essa Ditta sarà responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sarà tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

Se durante il primo trentennio a datare dall'approvazione della presente convenzione la Ditta concessionaria riconoscesse la necessità o la convenienza di eseguire altri lavori per ampliamento degli stabilimenti esistenti, per costruzione di nuovi stabilimenti, per dotare gli stabilimenti stessi di strade di accesso più comode e per sistemare un tratto di spiaggia per la cura complementare dei bagni di mare, il Demanio si impegna fin d'ora a dare il relativo consenso a condizione:

a) che i progetti di questi nuovi lavori siano sottoposti al preventivo esame dell'Amministrazione demaniale e ne riportino l'approvazione;

b) che la spesa per questi nuovi lavori sia ammortizzata coi criteri di cui all'articolo 10, nel periodo intercedente tra l'atto di collaudo e la scadenza della convenzione.

A tali nuovi lavori saranno estese tutte indistintamente le prescrizioni e condizioni pattuite nella presente convenzione per gli altri lavori ed impianti, compreso il corrispettivo in forma di quota proporzionale da attribuirsi al Demanio sugli eventuali maggiori utili netti dell'esercizio.

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola, fin d'ora, la Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Maglie, non sarà esecutiva pel Demanio se non dopo la approvazione.

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta di fogli cinque, di cui sono state riempite facciate diciotto e linee sei della diciannovesima, comprese le firme, e di esso atto ed allegati ho dati lettura alle parti, le quali nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

FRANCESCO GIAMMARINO. — Per O. STICCHI e Figli: SAVERIO STICCHI. — Dott. UMBERTO PIPITONE, funzionario rogante.

ALLEGATO A.

Al signor SAVERIO STICCHI di Oronzo.

Maglie.

Noi sottoscritti Ernesto e Silvio Sticchi di Oronzo e Concettina Damiani del fu Pietro, vedova del fu Vittorio Sticchi di Oronzo e nella qualità di madre e legittima amministratrice dei beni dei miei figli minori procreati in costanza di matrimonio col mio defunto marito Vittorio Sticchi a nome Oronzo, Maria-Pia, Pietro, Saverio, Antonio e Guglielmo-Ernesto.

Premesso che con scritta 25 maggio 1913, rogata dal cav. D'Alessandro Giovanni, primo segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica e amministrativa della Direzione generale del Demanio, registrata a Roma addì 17 luglio 1913, n. 511, con la tassa di lire 2.44, tra il comm. Luigi dott. Barile, direttore generale del Demanio, quale legale rappresentante il Demanio dello Stato ed il signor Sticchi Saverio di Oronzo, quale rappresentante la ditta in nome collettivo Oronzo Sticchi e Figli di Maglie, giusta mandato 21 maggio 1913 per notaro Macri di Corsi, composta detta ditta dai signori Saverio, Vittorio, Ernesto e Silvio di Oronzo, si addiveniva alla stipula dell'atto di concessione in esercizio delle Grotte termali in S. Cesarea denominate Grotta Grande, Grotta Gattulla e Grotta Fetida, sotto i patti e condizioni in detta

convenzione stabiliti, e dei quali noi sottoscritti dichiariamo di aver piena conoscenza;

Premesso che il signor Vittorio Sticchi è deceduto in Maglie il 3 luglio 1916 lasciando eredi i sunnominati figli minori rappresentati dalla madre Concettina Damiani;

Premesso che per ragioni che qui è inutile specificare, ma indipendenti tutte dalla volontà dei concessionari non si è potuto fin'ora eseguire le opere e costruzioni indicate nell'articolo 7 della presente convenzione;

Vi conferiamo, ed io Concettina Damiani nella predetta qualità ed anche nel nome proprio per quanto possa occorrere, ampio mandato di trattare e stipulare col Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, altra convenzione che valga a coordinare i patti della precedente con le attuali condizioni causate dalla guerra e dalle attuali necessità per il migliore andamento dell'azienda.

All'uopo, vi restano conferite le facoltà di inserire nella convenzione a stipulare tutte le clausole, nuovi patti che stimerete utili nel nostro interesse, nonchè in quello dei minori sunnominati con dichiarazione che avremo il vostro operato per valido e fermo senza che occorra ulteriore ratifica.

Maglie, 13 giugno 1921.

firmati: SAVERIO STICCHI
» CONCETTINA DAMIANI
» SILVIO STICCHI
» ERNESTO STICCHI.

N. 1084 del Repertorio.

AUTENTICA DI FIRMA.

Io qui sottoscritto Giuseppe Micolano, notaio residente in Minervino di Lecce, iscritto nel Collegio notarile del distretto di Lecce, dichiaro che i signori Concettina Damiani fu Pietro, nata a Lecce, Ernesto e Silvio Sticchi e il loro fratello Saverio Sticchi del vivente Oronzo Sticchi, nati a Maglie, e tutti domiciliati a Maglie, proprietari; della cui identità personale io notaio sono certo, hanno firmato in fine il presente mandato, e Saverio Sticchi in segno di accettazione, in presenza mia e dei signori Giuseppe Leggio fu

Vincenzo e Achille Scrascia fu Antonio, proprietari, nati e domiciliati in Maglie, testimoni aventi i requisiti di legge, come essi confermano.

Maglie, li 13 giugno 1921.

GIUSEPPE LEGGIO, *teste* — ACHILLE SCRASCIA, *teste* — GIUSEPPE MICOLANO, *notaio* residente in Minervino di Lecce.

Visto per la legalizzazione della firma del notaio Giuseppe Micolano residente in Minervino.

Lecce, 14 giugno 1921.

Il Cancelliere
(illeggibile).

Il Pres. del Tribunale
(illeggibile).

Registrato a Roma il 17 luglio 1913, al n. 511 del registro 341 *Atti Pubblici*. Esatte lire 2,44. Si approva l'aggiunta.

Copia conforme all'originale che si rilascia per la prescritta approvazione.

Roma, il 23 giugno 1921.

UMBERTO PIPITONE.
funzionario rogante.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal ministero per l'agricoltura » (N. 393-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura ».

Interrogo l'onorevole ministro d'Agricoltura se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'articolo unico nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura.

Le disposizioni del decreto suaccennato rimarranno in vigore fino a quando non saranno emanati provvedimenti in dipendenza della legge 13 agosto 1921, N. 1080 sulla riforma delle Amministrazioni statali.

ALLEGATO.

Regio decreto legge 7 giugno 1920, n. 779.

(*Omissis*).

Art. 1.

Gli stipendi dei funzionari provinciali, appartenenti ai ruoli degli enotecnici, dei direttori ed assistenti di cantine ed oleifici sperimentali, dei direttori ed assistenti di vivai di viti americane, dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici, dei direttori di Istituti zootecnici, rispettivamente determinati dal Regio decreto 14 giugno 1900, n. 240, dal decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879, dal Regio decreto 10 luglio 1887, n. 4782, e dalle leggi 4 giugno 1908, n. 253 e 21 luglio 1911, n. 885, sono quelli riportati nella tabella A, allegata al presente decreto e vistata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

I delegati tecnici antifillosserici si distinguono in due gradi:

delegati capi;
delegati tecnici.

Appartengono al primo grado gli attuali delegati tecnici di prima classe; al secondo grado, gli attuali delegati tecnici di seconda e di terza classe.

Art. 3.

Agli impiegati del ruolo provinciale degli ispettori delle malattie delle piante e degli ispettori aggiunti, di cui alla legge 26 giugno 1918, n. 888, sono corrisposti gli stipendi determinati nella tabella B, parimenti allegata al presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni dei decreti-leggi 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231, eccetto quelle relative alle promozioni - per le quali sarà provveduto con separato decreto Reale, da emanarsi in conformità dell'articolo 74 del detto decreto-legge, n. 1971 - sono estese, in quanto applicabili, ai personali indicati negli articoli precedenti.

Art. 5.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro è autorizzato ad introdurre, nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, le variazioni necessarie per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la conversione in legge.

TABELLA A.

Enotecnici, direttori di cantine ed oleifici sperimentali, di vivai di viti americane, d'istituti zootecnici, delegati tecnici capi addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale lire 6,400.

Aumento di lire 800 dopo 4 anni, lire 7,200 al compimento del	4° anno
» » 800 » 4 » » 8,000	» » 8° »
» » 800 » 4 » » 8,800	» » 12° »
» » 800 » 4 » » 9,600	» » 16° »

Assistenti di cantine e di oleifici sperimentali e di vivai di viti americane e delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale lire 4,500.

Aumento di lire 600 dopo 4 anni, lire 5,100 al compimento del	4° anno
» » 600 » 4 » » 5,700	» » 8° »
» » 600 » 4 » » 6,300	» » 12° »
» » 600 » 4 » » 6,900	» » 16° »
» » 600 » 4 » » 7,500	» » 20° »

TABELLA B.

Ispettori delle malattie delle piante.

Stipendio iniziale lire 6,400.

Aumento di lire 800 dopo 4 anni, lire 7,200 al compimento del	4° anno
» » 800 » 4 » » 8,000	» » 8° »
» » 800 » 4 » » 8,800	» » 12° »
» » 800 » 4 » » 9,600	» » 16° »

Ispettori aggiunti delle malattie delle piante.

Stipendio iniziale lire 5,000

Aumento di lire 600 dopo 4 anni, lire 5,600 al compimento del	4° anno
» » 600 » 4 » » 6,200	» » 8° »
» » 600 » 4 » » 6,800	» » 12° »
» » 600 » 4 » » 7,400	» » 16° »
» » 600 » 4 » » 8,000	» » 20° »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzione suppletiva 9 novembre 1921 per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università di Genova » (N. 436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione suppletiva 9 novembre 1921 per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università di Genova ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 436).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 9 novembre 1921 tra il vice-prefetto della provincia di Genova, in rappresentanza dei Ministeri dell'istruzione e del tesoro, e i rappresentanti del comune e dell'Amministrazione degli ospedali di Genova, relativamente alla maggiore spesa occorrente per condurre a termine i lavori per lo assetto edilizio dell'Università di Genova già approvati con legge 12 giugno 1912, n. 798.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta, per la esecuzione dei lavori citati nel precedente articolo, la somma di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1921-22 e 1922-23 e di lire 1,486,000 nell'esercizio 1923-24.

(Approvato).

ALLEGATO.

CONTRATTO PER L'ASSETTO EDILIZIO DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentoventuno il giorno nove del mese di novembre in una sala della Regia Prefettura di Genova davanti all'Illustrissimo Comm. Francesco Rossi, vice Prefetto per il Prefetto impedito, in rappresentanza dell'amministrazione dello Stato assistito da me Chiarizia Dott. Federico fu Vincenzo Consigliere aggiunto delegato ai contratti e presenti pure i signori:

Bertoletti Francesco fu Luigi
Barbero Davide di Giuseppe
testimoni idonei, cogniti e richiesti
Premesso:

a) che in data 15 maggio 1912 veniva stipulata in Roma una convenzione tra il Ministero della istruzione pubblica, il ministero del tesoro, il sindaco di Genova, il presidente della Deputazione provinciale di Genova, il presidente degli Ospedali civili di Genova per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova; che tale convenzione fu approvata con legge 30 giugno 1912 N. 798;

b) che successivamente la spesa necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per tale assetto edilizio, accertata con la suddetta convenzione in L. 8,732,375 si è manifestata insufficiente in seguito agli accresciuti prezzi delle materie prime e della mano d'opera e in base alla revisione dei vari elementi di spesa fatta eseguire dal presidente della Commissione stata creata con detta convenzione deve essere aumentata a L. 16,250,000;

c) che in conseguenza il Consiglio comunale di Genova con deliberazioni 28 gennaio e 22 febbraio 1921 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 1 marzo 1921 n. 288 ha stabilito il maggiore contributo del Comune;

d) che l'Amministrazione degli Ospedali civili di Genova con deliberazione 20 gennaio 1921 approvata dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in seduta

15 febbraio 1921 N. 170 stabiliva pure il maggiore contributo degli Ospedali nella stessa spesa;

e) che con telegramma 7 novembre corrente il Ministero del tesoro ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione.

Sono personalmente comparsi i signori: dottore Federico Ricci sindaco di Genova in rappresentanza del Comune, il signor cav. prof. avv. Mattia Moresco presidente degli Ospedali civili di Genova in rappresentanza dell'Amministrazione ospedaliera.

Le convenute parti hanno dichiarato e stabilito quanto segue:

Art. 1.

La spesa necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova, stata accertata con la convenzione 15 maggio 1912 approvata dalla legge 30 giugno 1912 n. 798, in L. 8,732,375 (otto milioni settecentotrentadue milatrecentosettanta-cinque) si riconosce aumentata, in seguito agli accresciuti prezzi delle materie e della mano d'opera, e in base alla revisione dei vari elementi di spesa fatta eseguire dal presidente della Commissione stata creata con detta convenzione, di L. 16.250.000 (sedici milioni duecento cinquanta mila) come risulta dagli allegati *a, b, c*, che formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Alla maggiore spesa concorrono lo Stato per la somma di L. 5.486.000, il comune di Genova per L. 5,486,000 e l'Amministrazione degli Ospedali civili di Genova per L. 5,278,000; fermi restando tutti gli obblighi sanciti dalla citata convenzione 15 maggio 1912 per la provincia di Genova.

Art. 3.

La somma di L. 10,972,000, costituente il concorso dello Stato e del Comune a norma dell'articolo precedente sarà da essi posta a disposizione della Commissione di cui all'articolo 5

della precedente convenzione 15 maggio 1912 entro il 30 giugno 1924 nel modo seguente:

dal Comune di Genova:

L. 2,000,000 . . .	nell'anno 1921-22
» 2,000,000 . . .	» » 1922-23
» 1,486,000 . . .	» » 1923-24

dallo Stato:

L. 2,000,000 nell'eserc. finanz.	1921-22
» 2,000,000	» » 1922-23
» 1,486,000	» » 1923-24

L'Amministrazione degli Ospedali civili provvederà al concorso che si assume in L. 5,278,000 come è stabilito nell'allegato *C* secondo le modalità che verranno fissate dalla Commissione precitata.

Art. 4.

Ove la spesa complessiva riescisse inferiore a quella preventivata, la corrispondente economia andrà a diminuire, proporzionalmente al convenuto, la quota assunta a carico dello Stato.

Art. 5.

Gli interessi dei mutui che il Comune di Genova intendesse contrarre per provvedere al pagamento della somma di L. 5,486,000 ai sensi degli articoli precedenti, non saranno computati per gli effetti di cui all'art. 190 della vigente legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915 N. 148 e saranno esenti da imposte di ricchezza mobile ai termini della legge 11 dicembre 1910 N. 855.

Art. 6.

La presente convenzione non è vincolativa per l'Amministrazione dello Stato se non dopo la necessaria approvazione da parte del Parlamento.

Art. 7.

Le spese della presente convenzione sono a carico dello Stato.

Del che richiesto io Consigliere aggiunto delegato ai Contratti ho ricevuto letto e pubblicato questo atto alla presenza e chiara intelli-

genza delle parti contraenti e dei testimoni che meco in conferma si sottoscrivono come segue:

firmati: Francesco Rossi
 » Federico Ricci, sindaco
 » Mattia Moresco, in detta qualità
 » Bertolotti Francesco fu Luigi
 » Barbero Davide di Giuseppe
 » Federico Chiarizia, Consigliere Aggiunto Delegato.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani, insieme agli altri disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Annuncio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interrogazioni:

Il sottoscritto chiede notizie all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulle condizioni della preziosa collezione ceroplastica di pezzi di anatomia umana e di zootomia, conservata nei Regio museo di storia naturale a Firenze.

Grassi.

Agli onorevoli ministri degli affari esteri e della marina, per sentire se non credano necessario comunicare al Parlamento italiano il Trattato di Washington già pubblicato in Francia ed in Inghilterra.

Orlando.

Sull'ordine del giorno.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. All'ordine del giorno del Senato è iscritto il disegno di legge n. 304, riguardante «Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia»

Il disegno di legge occorre sia mantenuto nell'ordine del giorno, ma io vorrei soltanto pregare il Senato di discuterlo dopo l'esame dei bilanci, per aver tempo di scambiare alcuni chiarimenti fra il Ministro proponente e la Commissione che ha già riferito. Si rende così più facile la via, per condurre al compimento desiderato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rimane stabilito che il disegno di legge sulla caccia, del quale ha fatto parola l'onorevole ministro, sarà discusso dopo i bilanci.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384):

Senatori votanti	226
Favorevoli	197
Contrari	29

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385):

Senatori votanti	226
Favorevoli	194
Contrari	32

Il Senato approva.

Proclamo inoltre il risultato della votazione per la nomina di un membro per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra:

Senatori votanti	222
Maggioranza	112

Il senatore Agnetti	ebbe voti 169
» Spirito	» 4
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	45

Eletto il senatore Agnetti.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336);

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione Generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e Commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369);

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi (N. 391);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227);

Conversione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'Agricoltura (N. 393);

Convenzione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova (N. 436):

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale (N. 372);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo (N. 295);

Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della ma-

rina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti (N. 405);

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare (N. 390);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 408);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (N. 413);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 (N. 417);

Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma (N. 435);

Iscrizione, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2ª categoria (N. 399);

Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno (N. 425);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la

Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Numero 337);

Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia Marina.

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, numero 2142, riguardante gli stipendi della Regia marina.

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del Genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea (N. 375);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1922 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.